



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 21 dicembre 2005

RIUNIONE C.A.F. DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2005 – INIZIO ORE 15.00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 4 – ROMA

1) Reclamo U.S. BARCACCIA

(avverso decisioni merito gara
Barcaccia/Ramiseto del 23.10.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Emilia
Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005)

RESPINTO

2) “ VERSILIA 1998 S.r.l.

(avverso la concessione di svincolo per
cambio di residenza, ai sensi dell’art. 111
N.O.I.F., al calciatore Pelliccia Luca
(Delibera della Commissione Tesseramenti
– Com. Uff. 11/D del 27.10.2005)

RESPINTO

3) “ U.S. TRIESTINA 1946

(avverso l’annullamento del tesseramento
della calciatrice Seveso Valentina in
proprio favore (Delibera della
Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n.
13/D del 25.11.2005)

ORDINANZA di rinvio a nuovo ruolo in
attesa delle motivazioni integrali emesse dalla
Commissione Tesseramenti.

4) “ POL. ALBIDONA

(avverso decisioni merito gara
Mandatoriccese/Albidona del 13.11.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria –
Com. Uff. n. 60 del 28.11.2005)

ACCOLTO, annulla senza rinvio
l’impugnata delibera della Commissione
Disciplinare.

- 5) Reclamo A.S. FERENTINO CALCIO**
(avverso la sanzione dell'inibizione per mesi sei al Presidente Giampiero Vellucci nonché l'ammenda di € 1500.00 alla società a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.12.2005)
- PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Giampiero Vellucci a mesi 3 e la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad €500,00
- 6) “ A.C. NUOVO TERZIGNO**
(avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 gare con decorrenza immediata ed a porte chiuse ed ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 16.12.2005)
- PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione inflitta della squalifica del campo di giuoco a porte chiuse ad una gara con diffida e la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00.
- 7) “ POL. MONTEROTONDO CALCIO**
(avverso decisioni merito gara Savio S.r.l./Monterotondo Calcio S.r.l. del 16.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 17.11.2005)
- RESPINTO.**
- 8) “ PROCURATORE FEDERALE**
(avverso il proscioglimento del calciatore Cerioni Diego a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 27, comma 2, Statuto F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005)
- ACCOLTO**, infligge al calciatore Cerioni Diego la sanzione della squalifica per mesi 6.